

Verona, 10 agosto 2018

**CODACONS**

**Coordinamento di associazioni per la tutela  
dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori**

Viale G. Mazzini 73  
Roma

A mezzo PEC: [ufficiolegale\\_codacons@pec.codacons.org](mailto:ufficiolegale_codacons@pec.codacons.org)

*c.a. avv. Giuseppe Ursini*

**Oggetto: ESPOSTO E CONTESTUALE DIFFIDA – Vs. PROT. N. MIL/143**

Egregi Signori,

Scriviamo la presente in nome e per conto di Ryanair DAC (nel prosieguo anche “**Ryanair**” o “**la nostra Assistita**”) per rispondere alla Vostra nota in oggetto e contestarne la fondatezza del contenuto.

In primo luogo, confermiamo che, alla data in cui si scrive, Ryanair ha provveduto all'integrale rimborso del costo dei biglietti acquistati per i voli cancellati nelle giornate del 25 e 26 luglio al 60% dei passeggeri prenotati. Nel 30% dei casi i passeggeri hanno invece chiesto ed ottenuto la gratuita riprotezione su voli alternativi. Per quanto riguarda il restante 10% dei casi, i passeggeri non hanno richiesto né il rimborso né la riprotezione. Tale tempestivo adempimento da parte di Ryanair agli obblighi di rimborso o riprotezione smentisce definitivamente - se mai ve ne fosse anche il solo sospetto - la sussistenza degli elementi necessari ad integrare il reato di truffa, come da Voi invece prospettato.

Nessun addebito può pertanto essere correttamente formulato in ragione di un'errata e strumentale interpretazione della dichiarazione rilasciata dal *Chief Marketing Officer* di Ryanair, Kenny Jacobs, pubblicata sul quotidiano *La Libre Belgique*.

A tale proposito, ci sembra opportuno sottolineare l'utilizzo colpevolmente ambiguo dei termini “compensazione” e “rimborso”. Tali termini hanno, chiaramente, un significato molto diverso l'uno dall'altro. Mai Ryanair ha negato il diritto dei passeggeri di ottenere il rimborso del prezzo dei biglietti in relazione a voli cancellati. Né, tantomeno, Ryanair ha mai negato il pagamento della compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004 ai passeggeri che ne avevano diritto.

Notiamo, in secondo luogo, che la diffida è formulata ai sensi dell'art. 140 co. 5 del Codice del Consumo. La stessa norma attribuisce la legittimazione ad agire di associazioni quali CODACONS al solo fine di ottenere rimedi inibitori, e non risarcitori. Pertanto, CODACONS non è legittimata

a chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti dai passeggeri, peraltro contraddittoriamente prima quantificati in via forfettaria in Euro 1.000 (cfr. pag. 6 della nota) e poi lasciati alla libera determinazione dei passeggeri nel contesto della diffida.

In terzo luogo, osserviamo che la comunicazione inviata da Ryanair a tutti i passeggeri a seguito della cancellazione dei voli del 25 e 26 luglio contiene un esplicito riferimento ai diritti garantiti dal Regolamento (CE) 261/2004. Non si comprende, quindi, quale sarebbe la fonte di incompletezza e opacità della condotta adottata da Ryanair, posto che soltanto le comunicazioni da questa inviate ai passeggeri sono suscettibili di vaglio di legittimità.

Ancora una volta, la Vostra nota ed i rilievi in essa sollevati risultano essere il frutto di un'interpretazione strumentale e fuorviante delle dichiarazioni pubbliche di Kenny Jacobs.

Evidente, inoltre, è l'erroneità di quanto sostenuto con riferimento alla competenza dei Tribunali Irlandesi e all'applicazione della legge irlandese. Il richiamato articolo 66-bis del Codice del Consumo disciplina la competenza nelle controversie aventi ad oggetto le informazioni precontrattuali al consumatore, che pacificamente non rilevano rispetto a quanto lamentato nella nota in oggetto. Ad ogni buon conto, la norma richiamata nulla prescrive quanto alla legge applicabile. Deve poi osservarsi che la validità di tale clausola di foro, nonché di quella che disciplina la legge applicabile, così come peraltro inserite nei Termini e Condizioni Generali di Trasporto di Ryanair, è stata riconosciuta dal Tribunale di Milano con sentenza n. 13474 del 28 novembre 2016. Non si comprende, quindi, come la medesima clausola potrebbe essere ritenuta vessatoria con riguardo al semplice utilizzo del sito internet [www.ryanair.com](http://www.ryanair.com).

Per completezza, si osserva poi che sia le Condizioni d'Uso del Sito sia le Condizioni Generali di Trasporto sono facilmente e direttamente accessibili dalla *homepage* del sito internet di Ryanair. Pertanto, il Vostro tentativo di ascrivere a Ryanair la responsabilità per il mancato assolvimento dei doveri informativi nei confronti dei propri passeggeri sulla base dell'indicizzazione dei risultati di ricerca da parte di Google - che ovviamente viene gestito da quest'ultima società senza il contributo attivo di Ryanair - sia ancora una volta sintomo di meri fini speculativi.

Piacerebbe agli scriventi procuratori potersi augurare che questa lettera sia in grado di chiarire tutte le questioni sollevate nella Vostra nota. Tuttavia, in considerazione dei toni, delle prospettazioni da Voi proposte e, da ultimo, dall'amplessissima platea dei destinatari di tale nota, sono evidenti le finalità non costruttive e diffamatorie da Voi perseguite. Vi anticipiamo quindi di aver ricevuto mandato da Ryanair di perseguire in tutte le sedi opportune le accuse da Voi formulate.

Distinti saluti.

Matteo Castioni

Alessandro Di Carlo

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for Matteo Castioni, and the signature on the right is for Alessandro Di Carlo. Both signatures are fluid and cursive.